



Comune di Copparo

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 11 del 22/02/2021



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libertà, 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	7
Articolo 1	7
Ambito e finalità del regolamento	7
Articolo 2	7
Definizioni e disposizioni generali	7
Articolo 4	9
Soggetto obbligato	9
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	10
Articolo 5	10
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 6	11
Tipi di occupazione	11
Articolo 7	11
Occupazioni occasionali	11
Art. 8	12
Occupazioni d'urgenza	12
Articolo 9	12
Istanza e rilascio della concessione	12
Articolo 10	14
Titolarità della concessione e subentro	14
Articolo 11	15
Rinnovo, proroga e disdetta	15
Articolo 12	16
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	16
Articolo 13	17



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Decadenza ed estinzione della concessione.....	17
Articolo 14.....	17
Occupazioni abusive.....	17
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	
Articolo 15.....	18
Istanze per i messaggi pubblicitari.....	18
Articolo 16.....	20
Tipologie di impianti pubblicitari.....	20
Articolo 17.....	21
Istruttoria amministrativa.....	21
Articolo 18.....	22
Procedure.....	22
Articolo 19.....	23
Titolarit� e subentro nelle autorizzazioni.....	23
Articolo 20.....	24
Rinnovo, proroga e disdetta.....	24
Articolo 21.....	24
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	24
Articolo 22.....	24
Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	25
Articolo 23.....	25
Rimozione della pubblicit�.....	25
Articolo 24.....	25
Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	25
Articolo 25.....	26
Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	26
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	
Articolo 26.....	26
Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	26
Articolo 27.....	27



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	27
Articolo 28.....	27
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	27
Articolo 29.....	28
Determinazione delle tariffe annuali.....	28
Articolo 32.....	30
Occupazioni non assoggettate al canone.....	30
Articolo 33.....	30A
Riduzioni del canone.....	30
Articolo 34.....	30
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilit�.....	30
ARTICOLO 34 BIS	
Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.....	30
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	31
Articolo 35.....	31
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	31
Articolo 36.....	32
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	32
Articolo 37.....	32
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	32
Articolo 38.....	32
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	32
Articolo 39.....	33
Modalit� per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	33
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	33
Art. 40.....	33
Modalit� e termini per il pagamento del canone.....	33
Articolo 41.....	34
Accertamenti - Recupero canone.....	34
Articolo 42.....	35
Sanzioni e indennit�.....	35



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 43	35
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	35
Articolo 44	36
Autotutela	
Articolo 45	36
Riscossione coattiva	36
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	37
Articolo 46	37
Passi carrabili e accessi a raso	37
Articolo 47	38
Occupazione con impianti di distribuzione carburante	38
Articolo 48	38
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	38
Articolo 49	38
Occupazioni con griglie intercapedini	38
Articolo 50	39
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	39
Articolo 51	39
Occupazioni a sviluppo progressivo	39
Articolo 52	39
Pubblici Esercizi	39
Articolo 53	40
Attivit� Edile	40
Articolo 54	40
Attivit� di propaganda elettorale	40
Articolo 55	40
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attivit� commerciali e di servizio	40
Articolo 56	41
Occupazione con elementi di arredo	41
Articolo 57	41
Esposizione merci fuori negozio	41
Art. 58	41
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	41



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 59	41
Occupazioni per traslochi	41
Articolo 60	42
Serbatoi	42
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	42
Articolo 61	42
Pubblicit� realizzata su veicoli pubblicitari: “autoveicoli di impresa” - “camion vela”	42
Articolo 62	43
Pubblicit� realizzata su carrelli supermercati	43
Articolo 63	43
Frecce direzionali – Pre-insegne	43
Articolo 64	43
Locandine	43
Articolo 65	43
Striscioni e gonfaloni	43
Articolo 66	43
Dichiarazioni per particolari fattispecie	43
Articolo 67	44
Regime transitorio	44
Articolo 68	45
Disposizioni finali	45
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	45
ALLEGATO B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI	45
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	45
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVIT� ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	46



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalit  del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di COPPARO (FE) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria cos  disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito " il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevitt  si far  riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicit  (ICP) e i diritti sulle pubblicit  affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone   comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altres  fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servit  di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettivit  il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano,   vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonch  gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.   altres  vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalit  per cui   concesso, con le modalit  e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altres  essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari,   sottoposta all'esame dei competenti Settori/Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro del territorio comunale, la viabilit , la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovr  essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalit  o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Settore/Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione pu  imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilit , deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterr  responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attivit  per la quale   stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione   trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone   dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria   dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province e per le quali, le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altres  valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone   dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari,   obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralit  di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone   indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidariet  passiva tra i condebitori cos  come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio pu  procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante   tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attivit  commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone pu  essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosit  degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalit  di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche   consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare istanza secondo la modulistica appositamente predisposta, in base alle indicazioni definite dai Settori/Servizi competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attivit  Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attivit  produttive e di prestazione di servizi, incluse le attivit  agricole, commerciali e artigianali, le attivit  turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite Accesso Unitario sportello SuapER, salvo i casi per i quali   ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento   di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilit , gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire   quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti   ammessa la dichiarazione di conformit  ai contenuti dell'occupazione gi  rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente Settore/Servizio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia gi  in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attivit  soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorit  sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se   necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, individua quali i Settori/Servizi sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovr  essere inviata, a cura del Settore/Servizio competente al rilascio, al Settore al quale compete l'attivit  di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettivit , effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per pi  annualit .

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico   rilasciata a titolo precario ed   pertanto fatta salva la possibilit  per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonch  per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non pi  di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attivit  di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festivit  e ricorrenze civili e religiose;

c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attivit  di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, al Settore/Servizio competente che potr  vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione   consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Settore/Servizio competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalit  e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per eseguire lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si pu  derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto al Settore/Servizio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. Il Settore/Servizio competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti. In caso di mancata previsione regolamentare il termine   stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine   interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia pi  interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attivit  di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento,   dovuta un'indennit  pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
Lo svolgimento dell'attivit  istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di   30,00 secondo i criteri stabiliti dall'organo deliberante.
3. Il Settore/Servizio competente, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione gi  in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di pi  domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorit , oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettivit .



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libertà, 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullasto relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede con la richiesta, al Settore cui risulta affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, della determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonch  ogni Responsabile di Settori/Servizi comunali che abbia necessit  di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovr  comunque darne preventiva comunicazione al Settore/Servizio competente, che potr  esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilit  veicolare.

Articolo 10

Titolarit  della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non pu  essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonch  le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimit  dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provveder  a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilit  per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di propriet  o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attivit  in relazione alla quale   stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante   obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta giorni) dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione   subordinato alla regolarit  del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovr  essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potr  perfezionarsi finch  il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione   subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione   subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

titolare non abbia gi  provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosit  riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non d  luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante   comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione   considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennit  a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione   effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verr  concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purch  la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9,   rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore/Servizio.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Settore/Servizio con le stesse modalit  previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 (dieci) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo   sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non   ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non pu  superare giorni trenta (30).



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga   sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 (trenta) giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalit  previste per la presentazione delle istanze di occupazione e libera dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea a partire dal periodo successivo a quello in corso al momento della comunicazione.

6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si   verificata la cessazione.

7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione pu  essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalit  telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca   comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca   notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorit  cui   possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato   dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione del Settore/Servizio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile del Settore/Servizio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicher  i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile del Settore/Servizio competente riconosce la necessit  di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile del Settore/Servizio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza   notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorit  competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacit , della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui   ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attivit  e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza atto di concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non   stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorit  pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virt  dei poteri conferiti all'Autorit  amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessit  e urgenza, il ripristino dell'area occupata sar  effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennit  previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorit  per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco pu  ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attivit  commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne d  comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attivit  affinche disponga, previa diffida, la sospensione dell'attivit  per tre giorni, in virt  di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Settore/Servizio competente. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purch  visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica   disponibile presso il Settore/Servizio competente ovvero reperibile sul sito Internet dell'Ente.

2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attivit  Produttive, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attivit  produttive e di prestazione di servizi, incluse le attivit  agricole, commerciali e artigianali, le attivit  turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite Accesso Unitario sportello SuapER, salvo i casi per i quali   ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente

3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non pu  riguardare contestualmente pi  di 3 (tre) impianti. Tale limite   derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:

- gonfaloni, per i quali il limite   5 (cinque);
- targhe su palo, per le quali   possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 5 (cinque) impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;
- insegne, per le quali il limite   5 (cinque);
- taxi, per i quali il limite   5 (cinque)
- bus, per i quali il limite   5 (cinque).



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade   soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione   esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16 Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualit  dell'esercizio o la sua attivit  permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivit  a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Pu  essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, pu  essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicit  su veicoli e natanti:

pubblicit  visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicit  con veicoli d'impresa:

pubblicit  visiva effettuata per conto proprio su veicoli di propriet  dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicit  varia:

per pubblicit  varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicit  con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicit  con palloni frenati e simili. Pu  essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilit  nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che pu  anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicit  o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicit  o alla propaganda sia di prodotti che di attivit  e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivit  ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non pu  essere luminosa, n  per luce propria, n  per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17 Istruttoria amministrativa

1. Il Settore/Servizio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarit  della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullavolta relativamente alla viabilit  e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarit  dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone da parte del Settore competente al quale   affidata l'attivit  di accertamento, liquidazione e riscossione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporter  l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria   rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento   di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine   sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente   tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione al Settore/Servizio competente che potr  quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata   considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso   necessario per poter effettuare la pubblicit . La autorizzazione   valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicit     effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovr  avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicit   effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicit   autorizzate con atti aventi durata inferiore all'anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonch  di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosit  del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovr  essere inviata, a cura del Settore/Servizio competente al rilascio, al Settore competente cui sono affidate le attivit  di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18 Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarit  della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilit  e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarit  dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento   di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine   sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19 Titolarit  e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non pu  essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione   tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonch  quelle specificate nell'atto di autorizzazione.   responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformit  di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimit  dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provveder  a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilit  per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di propriet  o di usufrutto) l'attivit  in relazione alla quale   stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante   obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 15 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione   subordinato alla regolarit  del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovr  essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non d  luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3, l'esposizione pubblicitaria   considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purch  restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di pi  autorizzazioni relative a diversi punti vendita, pu  essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20 Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validit  triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sar  automatico e tacito alla scadenza purch  non intervengano variazioni della titolarit . Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verr  rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà, 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'esposizione temporanea a partire dal periodo successivo a quello in corso al momento della comunicazione, per l'esposizione permanente il canone non è più dovuto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 (quindici) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata di quella originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del soggetto titolare rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 23 Rimozione della pubblicit 

1. La cessazione della pubblicit , la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonch  il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegue di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilit  del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non d  diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione   conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilit  pubblica,   dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24 Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformit  dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonch  all'immediata copertura della pubblicit  in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicit    stata effettuata.

Articolo 25 Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 19/07/2006.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico   determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unit  superiore;
- c) tipologia;



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

d) finalit ;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attivit  esercitata, al sacrificio imposto alla collettivit  per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivit  esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalit  dell'occupazione nonch  ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone pu  essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gi  posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si d  l'accesso, per la profondit  di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili pu  essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualit .

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento   unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone   quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone   determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unit  superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non   inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone   calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata   conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone   calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui pu  essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicit  effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone   dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

ha la residenza o la sede. In ogni caso   obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone   in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicit  effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali   dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantit  di materiale distribuito.

9. Per la pubblicit  sonora il canone   applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicit , ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni del suolo, degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralit , intensit  abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densit  di traffico pedonale e veicolare.

2. Per le occupazioni di suolo la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine   basata su 3 (tre) categorie tariffarie; per le esposizioni pubblicitarie la classificazione delle strade e delle altre aree   basata su 1 (una) categoria tariffaria come da allegato "A" del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilit  dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui   ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa tiene conto del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati vista la collocazione e l'incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua in riferimento   quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale   determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa   determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unit  di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

a) secondo la seguente classificazione per le occupazioni:

- alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa pi  elevata.
- la tariffa per le strade di 2a categoria   ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
- la tariffa per le strade di 3a categoria   ridotta in misura del 65 per cento rispetto alla 1a.

b) per le esposizioni pubblicitarie:

- la tariffa base standard

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilit  dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettivit  per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano   effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonch  le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria pi  elevata.

6. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe gi  in vigore.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui   ubicata l'area, al valore economico della disponibilit  dell'area stessa nonch  del sacrificio imposto alla collettivit . Per la diffusione di messaggi pubblicitari si tiene conto del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in relazione alla collocazione e incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento   quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale   determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa   determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unit  di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

per le occupazioni secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa pi  elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria   ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria   ridotta in misura del 65 per cento rispetto alla 1a.

per le esposizioni pubblicitarie

- a) la tariffa standard

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilit  dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettivit  per la sottrazione dell'area all'uso pubblico per le occupazioni; per le esposizioni pubblicitarie in base all'impatto ambientale e dell'arredo urbano, ed   effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonch  le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono:
come indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria pi  elevata.

6. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe gi  in vigore.

Articolo 31

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone   dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone   determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone,   calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicit  venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa   maggiorata del 100 per cento; per la pubblicit  effettuata in forma luminosa o illuminata con impianti superiori a mq 8,5 e fino a mq 12,00 la maggiorazione non pu  essere superiore a euro 250,00; per la pubblicit  effettuata in forma luminosa o illuminata con impianti superiori a mq 12,00 la maggiorazione non pu  essere superiore a euro 300,00 .

4. In presenza di pi  occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima localit  e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone   calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone   quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche gi  occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard   ridotta a un quarto

7. Il canone pu  essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gi  posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 32

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Le esenzioni sono disciplinate dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni riportate nel presente regolamento;

2. il passo carrabile destinato a portatore di handicap motorio, qualora si tratti di passo carrabile asservito a pi  unit  immobiliari (passo condominiale, aree cortilive) la non applicazione del canone si intende limitata alla sola quota parte riferita all'unit  immobiliare occupata dal soggetto portatore di handicap motorio.

3. Il canone non si applica alle occupazioni con manifestazioni a carattere **esclusivamente celebrativo-culturale** organizzate con il patrocinio dell'Ente e individuate ogni anno dalla **Giunta Comunale** con proprio atto.

Articolo 33

Riduzioni del canone



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libertà, 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) E' disposta la riduzione del canone del 80% per occupazioni dello spettacolo viaggiante con superficie fino a 100 mq, del 90% per la parte di occupazione eccedente i mq 100; riduzione del 90% per le altre occupazioni con superficie eccedente i mille metri quadrati;
 - b) E' disposta la riduzione del 60% per occupazioni realizzate per attività edile;
 - c) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - d) E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - e) E' disposta la riduzione del canone nella misura del 25% per occupazioni afferenti accessi carrabili a "raso".

Articolo 34

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, nonché dal soggetto e/o dai soggetti che anche in via mediata utilizzano materialmente le infrastrutture del titolare dell'atto di concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone, è tenuto a comunicare il numero delle utenze con autodichiarazione da inviare, mediante posta certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 34bis

Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a concessione rilasciata dal Settore competente.

2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 e può avere oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni – oppure il mantenimento di struttura già esistente;



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di pi  apparati, con modalit  co-siting e/o co-sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura gi  esistente, garantendo parit  di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

c) nelle suddette ipotesi il canone dovuto   commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq.

3. La concessione di cui ai commi precedenti   soggetta alle relative condizioni:

a) durata di 6 anni

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale proprietaria

c)   fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo   quantificato forfettariamente in:

-euro 6.000,00 per l'installazione dell'impianto singolo di cui al punto a) del comma 2

-euro 4.800,00 per gli impianti in co-siting

-euro 3.600,00 per gli impianti in co-sharing.

5. Il canone   commisurato in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2 lett.c).

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ci  destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalit  istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attivit  economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessit  ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi e' cos  determinata:

1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 10 per cento.

2) Per le affissioni di natura commerciale il 90 per cento.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro



SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella:

della tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie di cui all'allegato B) del presente regolamento.

3. Il canone   maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facolt  conferita al committente di scelta degli impianti   data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla met :

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivit  politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di societ  e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potr  essere applicata la riduzione del diritto.

4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 38

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attivit  istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorit  militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorit  di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39

Modalit  per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui   stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente pu  annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune   tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente ha facolt  di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la met  del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui   stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi,   dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 40

Modalit  e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, qualora l'importo del canone superi Euro 250,00   ammesso, su motivata richiesta dell'interessato, il pagamento in due rate da corrispondersi la prima contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, la seconda entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile; per importi superiori a Euro 250,00, su motivata richiesta dell'interessato, la prima rata contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, la seconda rata entro i successivi trenta giorni, se trattasi di prima annualit ; per gli anni successivi entro 30 aprile e 31 luglio in via ordinaria.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne   consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione   subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarit  della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria,   subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale   inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale   uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento del canone   effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 41

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata, cui con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ci  abilitato, sono trasmessi al Settore competente delle attivit  di accertamento liquidazione e riscossione del canone per l'adozione degli atti di competenza.

3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attivit  di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennit  per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42

Sanzioni e indennit 

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, la previsione di un'indennit  pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennit  di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione   pari al 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potr  comunque essere inferiore a Euro 25,00 n  maggiore di Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennit  di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennit  e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 43

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformit  dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonch  all'immediata copertura della pubblicit  in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicit    stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilit  del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale   tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine,   disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale   trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile del Settore competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine   notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessit  e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore   soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 44 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, pu  richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone pu  annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutivit  con provvedimento motivato, che pu  essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 45 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 cos  come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1   svolto dal Comune tramite il Settore competente a cui sono assegnate le attivit  di accertamento, liquidazione e riscossione del canone e/o affidata a AdER – Agenzia Entrate Riscossione.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46 Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondit  di un metro convenzionale.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libertà, 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone, quei manufatti costruiti sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, a tal fine e a titolo esemplificativo sono passi carrabili quei manufatti costruiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi, sono considerati passi carrabili le coperture di fossi o canali effettuate con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alla stessa; sono pure passi carrabili e quindi assoggettati al canone quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi, e in ogni caso qualsiasi modifica realizzata e/o costruita sempre allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. 10 in tal caso il canone è dovuto.

5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato ovvero per l'area di "rispetto" richiesta antistante l'accesso a raso, vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 47

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 48

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformit  alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B o C del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilit  del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sar  applicato lo specifico coefficiente agevolato.

Articolo 49

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilit  di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 50

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attivit  spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attivit  singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 51;



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

g) carovane di abitazione e carriaggi di propriet  degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attivit  di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attivit  di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere,   sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalit  previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilit , sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 51

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. E' consentito, per le attivit  che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalit , dei tempi e dell'entit  delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verr  calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 52

Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere   calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 53

Attivit  Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata   sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere   calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attivit  edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria di cui all'allegato B, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 54

Attivit  di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali,   disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 55

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attivit  commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attivit  prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potr  avere una durata superiore ad un anno ed   comunque rinnovabile. Essa pu  essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio   valida per il periodo di esercizio dell'attivit  e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 56

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attivit  commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, pu  essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ci  non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi, alle occupazioni di cui sopra non si applica il canone purch  gli stessi non siano posti a delimitazione di spazi di servizio.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonch  le modalit  dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del Settore competente in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 57

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attivit  commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via pu  essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purch  il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attivit  commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

3. La concessione   valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 58

Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato   richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorit  competente pu  disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non   consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 59

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi   l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessit  di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima al Settore competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilit , le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 60

Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacit  dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacit , la tariffa standard di cui al primo periodo   aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.   ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacit .



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 61

Publicit  realizzata su veicoli pubblicitari “autoveicoli di impresa conto proprio e altrui” “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi   consentita la pubblicit  unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicit  visiva per conto proprio o altrui effettuata con autoveicoli di impresa l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, non comporta applicazione del canone purch  sia apposta non pi  di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3. Per la pubblicit  visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poich  gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cio  nel caso di sosta,   necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicit , viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 62

Publicit  realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicit  fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 63

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformit  con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 64 Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorch  visibili dall'esterno.

Articolo 65 Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicit  commerciale e pubblicit  senza rilevanza economica   ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 66 Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo   stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, cos  come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete   prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorch  visibili dall'esterno   prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.   facolt  dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicit  realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali   prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovr  conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicit  per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli   prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicit  esposta. La dichiarazione dovr  riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarit , marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicit  realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attivit  svolta all'interno dei locali, con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile,   prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone.   possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



Via 2 Febbraio, 23 - 44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 - 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicit . Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadrato   prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato,   necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicit  effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non   soggetta a preventiva autorizzazione, ma in ogni caso,   tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformit  al presente Regolamento.

Articolo 67 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Settore competente provveder  all'esame della compatibilit  delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potr :

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. E' ammessa la possibilit  per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

Articolo 68 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti
 - a) le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3(tre) categorie
 - Copparo capoluogo 1^
 - Centri abitati frazioni e zona produttiva capoluogo 2^
 - Altre strade e aree non comprese nelle categorie precedenti 3^
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
 - a) le strade, le aree e gli spazi pubblica del Comune sono classificati in 1 (una) categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria pi  elevata.
4. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa pi  elevata.
5. La tariffa per le strade di 2a categoria   ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
6. La tariffa per le strade di 3a categoria   ridotta in misura del 65 per cento rispetto alla 1a.

Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Occupazioni permanenti	
1° categoria	€40,00
2° categoria	€28,00
3° categoria	€14,00
CATEGORIA unica	€40,00
Esposizioni pubblicitarie	

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Occupazione suolo	
1° categoria	€ 0,70
2° categoria	€ 0,49
3° categoria	€ 0,25
Categoria unica	€ 0,70

**COMUNE DI COPPARO**

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro**SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO**tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Esposizioni pubblicitarie	
---------------------------	--

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIA	TARIFFA BASE AFFISSIONI
Unica	0,70

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attivit  esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA	
1) passi carrabili (1^ capoluogo)	0,35		
passi carrabili (2^ centro abitato frazioni)	0,30		
passi carrabili (3^ forese)	0,29		
accessi carrabili a raso	0,10		
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,20	0,20	
3) distributori di carburanti	1,0	1,0	
4) occupazioni collegate ad attivit� pubblici esercizi	0,65	0,20	
5) occupazioni per attivit� dello spettacolo viaggiante Fino a 100 mq Oltre 100 mq		0,55 0,45	
6) chioschi e edicole	0,70		
8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,35	
9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,00	1,00	
10) attivit� edile		0,70	
11) serbatoi interrati	1,00	1,00	
12) Esposizione merci fuori negozio		0,35	

**COMUNE DI COPPARO**

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATOtel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

13) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,00	1,00	
14) Occupazione con elementi di arredo	0,20	0,20	
15) Portabiciclette e occ.generica non altrove specificata	0,65	0,65	
16) impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 25 bis comma 2 lett. a) per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario	5		
17) impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 25 bis comma 2 lett. b) in co-siting per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario	4		
18) impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 25 bis comma 2 lett. b) in co-sharing per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario	3		
19) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,20	0,20	
20) Occupazioni con griglie e intercapedini	0,35		
21) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00	1,00	
22) Insegna di esercizio	1,00		
23) Impianto pubblicitario	1,30	0,10	
24) Pubblicit� per conto proprio o conto terzi su veicoli : portata superiore a 3000kg portata inferiore a 3000kg	1,85 1,25		
25) Pubblicit� per conto proprio su veicoli d'impresa: portata superiore a 3000kg portata inferiore a 3000kg	1,85 1,25		
26) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica/privata: fino a 5 mq da 5 mq a 8,5 mq oltre 8,5 mq	0,40 0,60 0,80	0,10 0,15 0,20	

**COMUNE DI COPPARO**

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)

tel. 0532 864511 • fax 0532 864660

Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libert , 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro

SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATOtel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

27) Impianto pubblicitario a messaggio variabile: fino a 5 mq da 5 mq a 8,5 mq oltre 8,5 mq	1,00 1,50 2,00	0,25 0,35 0,50	
28) Volantinaggio per persona a giorno		3,00	
29) Pubblicit� fonica per postazione a giorno		3,00	
30) Striscione traversante la strada a giorno fino a 5 mq da 5 mq a 8,5 mq oltre 8,5 mq		0,50 0,60 0,80	
31) Pubblicit� realizzata con aeromobili a giorno		3,00	
32) Pubblicit� realizzata con palloni frenati e simili a giorno		3,00	
33) Pubblicit� realizzata con proiezioni	2,00	2,00	
34) Pubblicit� in vetrina fino a 5 mq da 5 mq a 8,5 mq oltre 8,5 mq	0,50 0,60 0,80	0,10 0,15 0,20	
35) Locandine e altro materiale temporaneo		0,10	
36) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00	
37) manifesto 70 x 100 – 100 x 70		2,00	
38) manifesto 100 x 140 – 140 x 100		2,00	
39) manifesto 140 x 200 – 200 x 140		2,00	
40) manifesto 600 x 300		1,60	